



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.203 DEL 28/05/2019

Disegno di legge: <<Modifiche della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37>>.

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel Titolo della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, le parole <<la denuncia degli>> sono sostituite dalle seguenti <<l'esecuzione di>>.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, sono inseriti i seguenti:

<<2. Fino al recepimento da parte della Regione Calabria delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 è demandata al Dipartimento competente in materia l'adozione di specifiche elencazioni per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo e delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001.

3. La Regione, entro sessanta giorni si adegua alle previsioni delle linee guida di cui al comma 2. Decorso il predetto termine, le previsioni regionali in contrasto con le linee guida non trovano applicazione>>.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Autorizzazione sismica)

1. La realizzazione di interventi "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetta alla preventiva autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del D.P.R. 380/2001.

2. La realizzazione di interventi di "minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2 è soggetta al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal Regolamento Regionale.

3. I progetti di cui al comma 2 sono soggetti a controllo su un campione minimo pari al 5%, estratto con criteri automatici e predefiniti; le verifiche sono effettuate dal competente Settore Tecnico Regionale con le stesse modalità previste per il rilascio delle autorizzazioni.

4. La realizzazione di interventi "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2 non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi che precedono. Tali progetti sono trasmessi allo Sportello Unico per l'Edilizia, qualora già istituito, o comunque, all'amministrazione comunale competente per territorio, con le modalità stabilite nel regolamento attuativo della presente legge.

5. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla L. 64/74, dalla I. 1086/71, dal d.p.r. 380/2001, parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" - capo II e capo IV, dalle relative norme tecniche per

le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001, e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.

6. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001.>>

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis

(Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale)

1. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h) del d.lgs n. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.

2. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle strade e autostrade e relative pertinenze, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 98 comma 1, lettera a), e comma 3, lettere c), d) ed e) del d.lgs n. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.

3. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b) del dlgs n. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.

4. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb) del d.lgs. N. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti:

- a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale;
- b) rete ferroviaria di interesse nazionale;
- c) porti di rilievo nazionale e internazionale.>>

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente <<Denuncia o autorizzazione dei lavori>>;

b) nel comma 1, le parole <<trasmissione del progetto>> sono sostituite dalle seguenti <<richiesta di autorizzazione>>;

c) il comma 2 è abrogato;

d) nel comma 3:

1) dopo la parola <<denuncia>> sono inserite le seguenti <<, le istanze>>;

2) dopo la parola <<progettuali>> sono inserite le seguenti <<degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3>>;

3) le parole <<il progetto vidimato digitalmente, con l'esito dell'istruttoria>> sono sostituite dalle seguenti <<l'autorizzazione o il diniego, ovvero l'attestazione di avvenuto deposito>>;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Le istanze sono trasmesse con le modalità indicate nel regolamento regionale di attuazione>>.

f) nel comma 4, le parole da <<vidimati>> a <<legge>> sono sostituite dalle seguenti <<e dell'autorizzazione, ovvero dell'attestazione di avvenuto deposito, con obbligo di custodia e di esibizione ai funzionari, ufficiali o agenti indicati dall'articolo 103 del D.P.R. n. 380/2001. Copia degli stessi è custodita in cantiere per le verifiche di legge, ai sensi dell'articolo 66 del D.P.R. n. 380/2001>>;

g) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;

h) nel comma 8, le parole da <<L'autorizzazione>> ad <<avviata>> sono sostituite dalle seguenti <<Ove l'esecuzione dell'opera non sia stata avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci>>.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è sostituito dal seguente:

<<2. L'istanza e la denuncia devono contenere, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestante:

- a) la redazione del progetto in conformità alla l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e ss. mm. e ii.;
- b) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
- c) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;
- d) che il progetto presentato è corrispondente a quello trasmesso ai competenti organi comunali per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile l'indicazione della classificazione della tipologia di intervento e della classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal regolamento regionale di attuazione.>>

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

a) nel comma 2:

- 1) le parole da <<chiunque>> a <<regionale>> sono sostituite dalle seguenti <<la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3>>;
- 2) dopo la parola <<103>> sono inserite le seguenti <<del D.P.R. n. 380/2001>>;
- 3) la parola <<autorizzato>> è sostituita dalle seguenti <<di cui al predetto articolo 3>>.

Articolo 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.